



Certificati di malattia telematici Credenziali anche per i liberi professionisti

Dal settembre 2011 il **rilascio dei certificati di malattia** deve essere effettuato con **procedura telematica**.

Tutti i medici iscritti all'albo, quindi anche i **liberi professionisti**, sono tenuti alla certificazione telematica di malattia.

La procedura è ormai entrata nell'uso abituale per i **medici di medicina generale**, i **pediatri di libera scelta** e i **medici di continuità assistenziale**.

I **medici dipendenti**, sia di struttura pubblica sia privata, si stanno pian piano adeguando.

Le **credenziali** di accesso al sistema della certificazione a **medici dipendenti di strutture accreditate pubbliche o private e convenzionate**, e ai medici che occasionalmente svolgano funzioni di **sostituto dei MMG**, sono quelle del sistema CRSS SISS Lombardia, con **tessera personale non cedibile**, fornita dall'ASL.

Le **credenziali**, invece, per i **liberi professionisti**, su autorizzazione della SOGEI (Ministero dell'Economia e Finanze), sono rilasciate dall'**Ordine dei Medici di appartenenza**. Il libero professionista dovrà presentarsi personalmente presso gli uffici dell'Ordine, previo appuntamento con il funzionario, oppure inviare richiesta via mail/PEC.

PREMESSA

Va precisato che la normativa sulla certificazione prevede l'obbligo di rilasciare certificati di malattia in conformità a quanto desunto da visita medica e secondo le regole della buona pratica clinica.

Pesanti sanzioni sono previste dalla legge in caso di comportamenti difformi, oltre che a rappresentare un illecito deontologico. Non è quindi in alcun modo consentito rilasciare certificazioni a pazienti non presenti di persona, ad esempio su richiesta di un parente o su richiesta telefonica.

E' falso ideologico certificare un dato che non si è constatato di persona; è omissione di atti d'ufficio non rilasciare, al termine della prestazione medica, il certificato di malattia a chi ne ha diritto.

Si richiama inoltre l'Art. 24 del Codice Deontologico: il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

Certificazione di malattia per via telematica

La trasmissione telematica dei certificati di malattia è un obbligo di legge?

Si (comma 149, art. 1 Legge 311/2004)

In cosa consiste la certificazione telematica di malattia?

La certificazione (inizio, continuazione, ricaduta) è composta da due parti:

"il certificato di malattia", che il medico invia all'INPS, contiene la prognosi e la diagnosi, oltre a tutti i dati riguardanti il lavoratore;

"l'attestato di malattia", per il datore di lavoro, nel quale è indicata solo la prognosi, (senza la diagnosi, in osservanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali).

Quali medici sono tenuti alla trasmissione telematica dei certificati di malattia?

TUTTI i medici sono tenuti alla certificazione di malattia. Liberi professionisti

Medici di pronto soccorso

Medici ospedalieri di strutture pubbliche e private all'atto della dimissione

Medici ospedalieri durante l'attività ambulatoriale

Medici di continuità assistenziale

Medici di famiglia

Pediatrati di famiglia

I Medici Specializzandi e i Medici del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale sono anch'essi tenuti alla trasmissione telematica dei certificati di malattia?

Si. Possono ottenere le credenziali dall'ASL quando operano come sostituti dei medici convenzionati. Possono anche ottenere le credenziali quali liberi professionisti.

Gli odontoiatri sono tenuti alla trasmissione telematica?

Si, in quanto operanti come liberi professionisti e quindi si devono dotare delle credenziali. Se operano in struttura pubblica, seguono le regole di tutti gli altri medici di struttura pubblica.

Come fa il libero professionista a ottenere le credenziali per l'invio telematico dei certificati di malattia?

Il medico dovrà presentarsi, previo appuntamento con il funzionario, presso gli uffici dell'Ordine di appartenenza, con Carta di Identità e Codice Fiscale, oppure inviare una richiesta via mail/PEC.

Chi può fare il certificato in caso di assenza per malattia superiore a dieci giorni?

Esclusivamente il medico di una struttura sanitaria pubblica o un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. (art. 25 Legge 183/2010, art. 55-septies D.lgs 165/2001)

Chi può fare il certificato, in caso di evento di malattia successivo al secondo, nel corso dell'anno solare, ancorché inferiore ai dieci giorni?

Esclusivamente il medico di una struttura sanitaria pubblica o un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. (art. 55-septies D.lgs. 165/2001).

Quando, il libero professionista, è tenuto a fare certificati per inabilità lavorativa per via telematica?

Sempre per le malattie che comportano una prognosi d'inabilità lavorativa inferiore a dieci giorni e per gli eventi di malattia fino il secondo.

Per completezza è utile rilevare che il rilascio del certificato di malattia di competenza del libero professionista rientra nel complesso della prestazione professionale resa, non potendo quindi costituire un ulteriore onere a carico del cittadino.

Dopo la trasmissione telematica del certificato, cosa si consegna all'assistito?

Al lavoratore si consegna il Numero di Protocollo identificativo del certificato.

Il lavoratore può chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, senza firma (come previsto dalla normativa: D.lgs. 150/2009), oppure in alternativa, può chiedere di inviare gli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.

Se il sistema telematico di trasmissione non funziona quali sono le possibilità alternative?

Nel caso il sistema informatico non permetta la compilazione/invio del certificato per via telematica, il medico utilizzerà il servizio di call-center (numero verde 803 164 oppure 800 013 577 quest'ultimo funzionante sia da telefono fisso sia mobile). Il medico dovrà avere sotto mano il proprio codice fiscale e il proprio PIN dell'INPS (quello che ogni tre mesi circa cambia).

Se anche questa via non sarà percorribile, il medico consegnerà al lavoratore il certificato cartaceo sulla falsariga della vecchia modulistica INPS in due copie, di cui una con diagnosi da consegnare agli uffici INPS e specificherà la impossibilità dell'invio per via telematica.

Il medico ospedaliero e il medico di famiglia che non certifica per via telematica è sanzionato?

Sì, e pesantemente. (art. 55-septies D.lgs. 165/2001)

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica d'inabilità lavorativa per malattia costituisce un illecito disciplinare e in caso di reiterazione comporta, in modo inderogabile, l'applicazione della sanzione del licenziamento per i medici ospedalieri ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le ASL, la sanzione della decadenza della convenzione. Affinché si configuri l'ipotesi d'illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo della inosservanza dell'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o delle colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

Anche il libero professionista è sanzionato se non invia per via telematica?

Non è prevista alcuna sanzione.

Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione dell'assenza avverrà invece mediante certificazione telematica ogni qual volta i medici privati abbiano le credenziali di accesso e gli strumenti necessari per l'invio telematico. (circolare n. 2/2010 Funzione pubblica).

Fino a quanti giorni di prognosi può certificare il medico di continuità assistenziale?

Il medico di continuità assistenziale è tenuto a rilasciare certificazione di malattia, se ne ravvisa la necessità, per una durata massima di tre giorni. (circolare INPS 176/1982).

Per quali lavoratori non è previsto l'invio telematico dei certificati di malattia?

Non è previsto per il personale delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (art. 7 comma 2 DL n.179/2012).

Per questo personale si certifica in modalità cartacea.

Normativa di riferimento

DM 18-04-2012 Trasmissione telematica certificati di malattia in dimissione.pdf

23-02-2011_circ_brunetta.pdf